

**Ordinanza
sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)**

Modifica del 14 aprile 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹ sulle rilevazioni statistiche è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

14 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 1 cpv. 1, art. 2, 3 cpv. 3)

N. 50

50. Incidenti della circolazione stradale

| | |
|-------------------------------|--|
| Organo di rilevazione: | Ufficio federale delle strade |
| Oggetto della rilevazione: | Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte |
| Tipo e metodo di rilevazione: | Rilevazione totale |
| Fonte dei dati: | Servizi di polizia cantonali e comunali |
| Obbligo d'informare: | Informazione obbligatoria |
| Data della rilevazione: | – |
| Periodicità: | Permanente |
| Partecipanti all'esecuzione: | Cantoni, Comuni |
| Disposizioni speciali: | Conformemente all'ordinanza del 14 aprile 2010 sul registro degli incidenti stradali (ORIS; RS 741.57) |

¹ RS 431.012.1